LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1888

stro, e non avrei insistito. Ho infine dichiarato che se la Camera avesse introdotto modificazioni in qualche altro articolo, allora mi sarei permesso d'insistere nel mio emendamento, e di pregare la Camera di votarlo.

Questo mi pare già un atto di estimazione e di riguardo all'onorevole ministro e all'altro ramo del Parlamento.

Quindi, dopo le dichiarazioni del ministro, non posso fare altro che proporre formalmente di sospendere per ora la votazione dell'articolo 6 e di rimandarlo in fine del disegno di legge.

Presidente. Accetta, onorevole ministro di agricoltura?

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Ridotta così la proposta, non ho alcuna ragione di oppormi.

Presidente. Anche la Commissione acconsente? Giolitti, relatore. La Commissione pure acconsente.

Presidente. Allora non essendovi obiezioni, l'articolo 6 rimane sospeso.

"Art. 7. I proprietari delle terre comprese nelle aree dei consorzi pel rimboscamento concorrono nella spesa dei lavori, mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali secondo i criteri stabiliti nell'atto di costituzione del consorzio.

"Quando l'atto di costituzione non determini questi criterii, servirà di base al riparto della spesa stessa, quanto ai fondi urbani la misura dell'imposta principale sui fabbricati, e quanto ai fondi rustici il valore risultante dalla stima catastale eseguita a norma della legge 1º marzo 1886, n. 3682, e sino a che questa non sia compiuta, il valore delle stime sommarie di cui all'articolo 2.

"Colle stesse norme è determinata la misura del contributo per le opere di comune interesse a carico dei proprietari di cui nell'articolo precedente. n

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato e sono pure approvati successivamente i seguenti articoli fino al 13 inclusive):

"Art. 8. L'atto di costituzione del consorzio è sottoposto all'approvazione del Governo.

" Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino a due quinti della spesa per le opere di rimboscamento o di rinsodamento eseguite dal consorzio.

"Il pagamento è fatto a rate ed a misura che i lavori vengono eseguiti e collaudati.,

" Art. 9. Compiute le opere di rimboscamento | Merzario.

o di rinsodamento e fattone l'accertamento per mezzo di una Commissione nominata dal Ministero di agricoltura, i proprietari dei terreni compresi nel consorzio determinano le spese necessarie alla conservazione ed al mantenimento delle opere eseguite. "

"Art. 10. I consorzi possono ottenere dagli Istituti, che hanno assunto nel Regno gli esercizi del Credito fondiario, mutui od anticipazioni in conto corrente fino alla concorrenza di tre quarti dei valori di stima dei fondi consorziali, concedendo loro ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle altre disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con regio decreto 22 febbraio 1885. "

"Art. 11. Quando i consorzi non eseguiscono i lavori stabiliti, o non li eseguiscono nella forma o nel tempo indicati nel progetto, il Ministero può scioglierli e procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento a termini della legge 22 giugno 1865.

"Art. 12. Ove il consorzio non venga costituito, il Ministero ha la facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento o di rinsodamento a termine della legge suddetta.

"Art. 13. I proprietari dei terreni, di che nei due articoli precedenti, quando vogliono conservare la proprietà dei loro fondi, devono, entro un mese dalla notificazione che venisse loro fatta, assumere le seguenti obbligazioni, cioè:

- a) di eseguire a proprie spese i lavori che, secondo il progetto di rimboscamento o di rinsodamento e nei termini in esso indicati, debbono farsi nei loro fondi e di pagare la quota che verrà fissata dall'Amministrazione forestale per le opere d'interesse comune;
- b) di attenersi al piano di coltura o di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale.
- " Art. 14. Pei lavori obbligatori di rimboscamento o di rinsodamento, di cui agli articoli 6 e 13, lo Stato concorre fino a due quinti della spesa.
- "La disposizione di cui all'articolo 10, è estesa ai privati che compiono nei loro fondi i lavori prescritti dalla presente legge. "

Merzario. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.